DEFINIZIONE

(Art. 2, comma 1, lett. o), D. Lgs. 188/2008)

Ai fini del D. Lgs. 188/2008 è considerato **distributore**: "qualsiasi persona che nell'ambito di un'attività commerciale fornisce accumulatori e pile ad un utilizzatore finale".

OBBLIGHI

- Si stabilisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto, possano essere immessi sul mercato solo le pile e gli accumulatori che possiedono i **requisiti stabiliti** dallo stesso decreto, prevedendo contestualmente il ritiro delle pile e degli accumulatori non conformi immessi sul mercato con oneri a carico di chi li ha immessi. (artt. 3,5)

- I distributori di pile ed accumulatori portatili nuovi devono mettere a disposizione del pubblico **contenitori** per il conferimento dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili e a tali fini non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti. (art. 6)
- Gli utilizzatori finali devono potersi disfare **gratuitamente** dei rifiuti e ciò non deve comportare oneri né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

- I distributori di pile ed accumulatori portatili nuovi sono tenuti ad esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un **avviso al pubblico** con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. Questo avviso deve informare, altresì, circa i pericoli ed i danni che possono derivare all'ambiente ed alla salute umana dallo smaltimento di pile ed accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti su pile ed accumulatori (art. 22, D. Lgs. 188/2008).

- I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

Le relative voci non dovranno, quindi, essere indicate in fattura. (art. 13)

SANZIONI (Art. 25, D. Lgs. 188/2008) Salvo che il fatto costituisca reato, i distributori che: - immettono sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1 (salve le eccezioni indicate nel medesimo articolo) sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 2.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;

- indebitamente non ritirano a titolo gratuito una pila o un accumulatore, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 150,00 per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso;

- non forniscono le informazioni di cui all'art. 24 del decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.000,00.

COBEU E IL DISTRIBUTORE

Aderendo a Cobeu ed utilizzando la rete di raccolta facente capo al medesimo, il distributore è esonerato dal pagamento di qualunque ecotassa o eco-contributo (sovrapprezzo) al fornitore del prodotto nuovo, altresì egli potrà richiedere la restituzione di quanto indebitamente in precedenza versato.

Vi invitiamo a contattarci per ricevere più dettagliate informazioni.